2026 Anno della Tenacia

Roma, 3 novembre 2026 – prot. n. 233/2026

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Dott.ssa Lina Di Domenico

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dott.ssa Mariaisabella Gandini

OGGETTO: Procedure di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale – priorità dei dirigenti di ruolo e avviso di conclusione delle procedure.

Confintesa, senza alcun intento di alimentare fazioni, sente il dovere di esprimere la propria posizione su quanto accaduto nelle ultime settimane intorno alle procedure di interpello, nel corso delle quali gli atti di codesta Amministrazione, a modesto avviso di chi scrive, sono stati presentati con neologismi più adatti all'avanspettacolo che a corrette relazioni sindacali, i dirigenti che li firmano sono stati chiamati in causa uno per uno e si è giunti a fare pubblicamente i conti sull'età pensionabile di un collega; il tutto accompagnato dalla rassicurazione di sentirsi parte e non controparte dell'Amministrazione e di non voler offendere nessuno, premessa smentita dal seguito con puntualità.

L'esame critico degli atti e delle procedure è il cuore dell'attività sindacale, e Confintesa non vi si è mai sottratta, avendo manifestato apertamente, anche negli ultimi due anni, il proprio dissenso su atti e procedure che non la convincevano; ciò non le impedisce di riconoscere a codesto Dipartimento e alla Direzione Generale il lavoro gravoso che stanno svolgendo, per i dirigenti come per tutto il personale, anche con organici ridotti, nelle condizioni che chi lavora negli uffici conosce bene.

Fra i rilievi altrui ha suscitato particolare eco, e qualche sgomento, la formula dell'avviso del 30 luglio 2026, che rivolge l'interpello *"prioritariamente"* ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria anziché "esclusivamente": raramente un avverbio ha goduto di tanta notorietà.

Confintesa non ha ritenuto di sollevare alcuna questione, perché la risposta sta nella legge prima ancora che nell'avviso, e per trovarla bastava aprire il testo unico sul pubblico impiego: l'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente a ciascuna amministrazione di conferire incarichi dirigenziali anche a dirigenti non appartenenti ai propri ruoli, purché dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali. La formula adottata fa esattamente ciò che chi la contesta dice di volere, perché stabilisce un ordine, pone davanti i dirigenti di ruolo e ammette gli altri soltanto in subordine; né si tratta di una stravaganza di via Arenula, dal momento che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.M. 30 aprile 2021, n. 107 (art. 2, comma 4), riserva l'interpello prioritariamente ai dirigenti del proprio ruolo e

qualifica il ricorso a personale esterno come fase successiva ed eventuale. Né quella formula ha aperto ciò che prima era chiuso.

L'**interpello del 4 luglio 2025** per gli uffici giudiziari era rivolto, senza alcun ordine di precedenza, tanto ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria quanto ai dirigenti di ruolo di altre pubbliche Amministrazioni e di organi costituzionali, e vi hanno risposto, secondo l'aggiornamento pubblicato, 17 dirigenti dell'Amministrazione e 159 candidati di altre Amministrazioni.

Agli **interpelli del 10 maggio 2023, del 19 ottobre 2023 e del 22 maggio 2024** erano pervenute rispettivamente 93, 224 e oltre 250 domande da candidati estranei al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione giudiziaria.

Rispetto a quei precedenti, l'avviso del 30 luglio 2026 è il primo, fra quelli aperti anche all'esterno, a scrivere espressamente la precedenza dei dirigenti di ruolo: se qualcosa ha cambiato, lo ha cambiato a loro favore e, a meno di voler aprire un secondo fronte in via Veneto, l'avverbio ha più di una buona ragione per restare dov'è.

Quanto alle 81 domande pervenute da altre Amministrazioni, la loro presentazione non ne comporta l'accoglimento, e si confida che codesta Amministrazione assegni le posizioni disponibili anzitutto a chi un incarico non lo ha ancora: ai dirigenti vincitori del concorso a 54 posti, che hanno sottoscritto il contratto individuale il 1° aprile 2026 e attendono il primo incarico e, sui posti che residueranno, ai vincitori dell'ulteriore concorso riservato al personale interno, tuttora in corso, ai quali andrà parimenti assegnata una sede.

È lo stesso CCNL dell'Area Funzioni Centrali a stabilire, all'art. 22, comma 1, che *"tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale"*. Le posizioni che resteranno libere potranno poi essere conferite, come la legge consente, a dirigenti di altre Amministrazioni.

Desta qualche curiosità, piuttosto, che a scorgere in quelle domande una minaccia sia la medesima organizzazione che all'inizio di ottobre celebrava come una propria vittoria il passaggio di due giovani dirigenti di questa Amministrazione ad altre Amministrazioni, in nome del diritto alla mobilità: se la mobilità è un diritto quando si esce, non può trasformarsi in un pericolo quando si entra, e una porta che gira in un solo verso esprime, più che un principio, una convenienza.

Le posizioni di Confintesa, del resto, codesto Dipartimento le conosce per averle ricevute per iscritto.

Con la nota prot. 97 del 18 giugno 2026, dedicata alle procedure di interpello per tutti gli incarichi di seconda fascia degli uffici giudiziari, sono stati chiesti l'aggiornamento del D.M. 15 maggio 2013 sul modello degli atti più recenti di altre Amministrazioni, la piena trasparenza delle procedure, con la pubblicazione degli esiti, e la conoscibilità degli esiti degli interpelli già pubblicati; con la nota prot. 231 del 30 ottobre 2026 è stata ribadita,

per i dirigenti di nuova nomina, la richiesta di una procedura coordinata, del rispetto dell'ordine della graduatoria di merito e di un numero di sedi adeguato a una scelta effettiva.

Occorre dunque che nella loro scelta delle sedi sia messo a disposizione il maggior numero possibile di posizioni, comprese quelle che resteranno scoperte all'esito delle procedure di assestamento, così che la graduatoria di merito possa dispiegarsi per intero senza nulla togliere alle legittime aspettative dei dirigenti in servizio.

Codesta Amministrazione, d'altra parte, ha già dimostrato che la regola della permanenza minima nell'incarico può essere contemperata con le esigenze di copertura degli uffici, prevedendo nei singoli avvisi una deroga espressa al P.C.D. 22 ottobre 2018 e ammettendo così i dirigenti di ruolo a prescindere dalla durata dell'incarico in corso o dall'anzianità maturata: è avvenuto con l'interpello di assestamento del 2024 e, più di recente, con gli interpelli del 18 febbraio e del 30 luglio 2026, il primo dei quali motivato con la notevole scopertura del ruolo dei dirigenti. È auspicabile che quella stessa elasticità accompagni sempre le procedure, perché amplia le sedi disponibili e le possibilità di scelta di ciascun dirigente, qualunque sia stata la via del suo reclutamento.

Su quelle richieste si torna oggi per chiedere un passo in avanti, che riguarda tutti i dirigenti e tutti gli interpelli, quelli in corso e quelli che verranno: rendere ogni procedura leggibile dall'inizio alla fine, e non solo quando il posto viene messo a interpello.

L'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 impone di rendere conoscibili, anche mediante apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione disponibili e i criteri di scelta; l'art. 22 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali sottoscritto il 28 ottobre 2025 prevede, al comma 2, che l'incarico sia conferito a seguito di procedure trasparenti e con provvedimento motivato e, al comma 3, che quella pubblicità avvenga "con adeguata programmazione dei tempi della procedura", a garanzia del diritto di ogni dirigente di ruolo a un incarico; lo stesso D.M. 15 maggio 2013, come già ricordato nella nota prot. 97, prevede all'art. 5 la pubblicità sul sito istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti disponibili.

Una procedura aperta pubblicamente e chiusa in silenzio resta monca: senza un avviso di conclusione, chi ha partecipato e chi intende partecipare alle procedure successive non dispone di un atto da cui sapere quali incarichi siano stati conferiti e quali posizioni restino disponibili.

Altre Amministrazioni hanno regolato questo passaggio con propri atti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo stesso D.M. n. 107 del 2021 (art. 3, comma 7), dà notizia dell'esito sul sito istituzionale e in Intranet entro dieci giorni dal conferimento; il Ministero della Difesa pubblica esiti anche parziali, con successivi avvisi per gli incarichi restanti; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia nei propri avvisi di interpello che l'esito sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica in Amministrazione trasparente un esito per ogni procedura, dando conto anche degli esiti negativi.

Per farlo non occorre un accordo sindacale.

Come già osservato nella nota prot. 97, la definizione dei criteri di conferimento è materia di organizzazione che l'Amministrazione adotta con proprio atto, sentite le organizzazioni sindacali non in sede negoziale, come avvenne per lo stesso D.M. 15 maggio 2013. L'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici e la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali; il CCNL del 28 ottobre 2025 colloca le procedure e i criteri per il conferimento fra le materie di confronto, all'art. 20, comma 1, lettera i), e non fra quelle di contrattazione integrativa elencate all'art. 21.

La pagina degli interpelli del portale istituzionale avverte che ogni articolazione dell'Amministrazione stabilisce propri criteri anche per la pubblicazione delle posizioni vacanti e dei relativi incarichi conferiti. Dare notizia della conclusione di una procedura è dunque un adempimento che codesta Amministrazione può e, secondo Confintesa, deve disporre in piena autonomia, fermo il confronto previsto dal CCNL quando si interviene sulle procedure e sui criteri.

Che finora si sia proceduto in altro modo non significa che non si possa cambiare e migliorare.

Il D.M. 15 maggio 2013, integrato nel 2014, non è stato più aggiornato, come segnalato con la nota prot. 97, mentre numerose Amministrazioni hanno nel frattempo rivisto la propria disciplina; non si chiede di introdurre regole nuove, ma di completare quelle esistenti e di garantirne un'applicazione puntuale e uniforme.

Codesta Amministrazione si è peraltro mossa in questa direzione, precisando con l'aggiornamento del 28 ottobre 2026 della pagina degli interpelli che "le pubblicazioni sono completate con l'esito e cioè con gli elenchi del personale ammesso e con gli incarichi conferiti nel caso delle posizioni dirigenziali vacanti".

Si chiede pertanto di dare a quell'indicazione attuazione certa e sistematica, e in particolare:

a) di pubblicare, per ogni interpello per incarichi dirigenziali di livello non generale, dell'Amministrazione centrale come degli uffici giudiziari, un avviso di conclusione recante gli incarichi conferiti con gli estremi dei relativi provvedimenti, le posizioni non assegnate e la loro destinazione, entro un termine certo dal conferimento e, per le procedure che interessano numerosi posti, con esiti parziali progressivi;

b) di applicare la medesima regola alle procedure già bandite e non ancora concluse;

c) di inserire l'obbligo e il termine di pubblicazione degli esiti nell'aggiornamento del D.M. 15 maggio 2013 già sollecitato con la nota prot. 97, così che la regola non dipenda dalla singola procedura.

Si tratta di adempimenti a costo zero, che non richiedono altro che la pubblicazione di un avviso e che tolgono alle insinuazioni l'unico terreno sul quale prosperano, quello del silenzio: quando gli esiti sono pubblici, chi coltiva retroscena, retropensieri e malizie, preferendoli alle carte, e si dedica ai conti sull'età pensionabile dei colleghi anziché al merito delle questioni, resta privo di materia, e i dirigenti dispongono di atti da leggere e non di voci da inseguire.

Confintesa Dirigenti PA, che non figura ancora tra le organizzazioni rappresentative, ritiene comunque di poter offrire un contributo utile e resta disponibile a un confronto pacato e costruttivo.

Distinti saluti.

Segretario Generale
Claudia Patti